

- (7) Anche la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei comuni di Skurup e Mönsterås.
- (8) Tali focolai in Francia, Germania, Polonia e Svezia sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) La Commissione ha esaminato le misure adottate da Francia, Germania, Polonia e Svezia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Francia, Germania, Polonia e Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (11) È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Francia, Germania, Polonia e Svezia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (12) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Francia, Germania, Polonia e Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (14) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

